

REGOLAMENTO (CEE) N. 240/93 DEL CONSIGLIO

del 1° febbraio 1993

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari di Cipro (1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (1), integrato dal protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa di detto accordo e che adegua talune disposizioni dell'accordo medesimo (2), prevede, negli articoli 18 e 19, l'apertura di contingenti tariffari comunitari di:

- 60 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC 0701 90 59 (16 maggio-30 giugno),
- 2 500 tonnellate di carote del codice NC 0706 10 00 (1° aprile-15 maggio),
- 300 tonnellate di peperoni del codice NC 0709 60 10,
- 1 500 tonnellate di barbabietole da insalata del codice NC ex 0706 90 90,
- 7 500 tonnellate di uve fresche da tavola dei codici NC ex 0806 10 15 ed ex 0806 10 19 (8 giugno-4 agosto),
- 1 500 tonnellate di uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 15 kg dei codici NC 0806 20 11, 0806 20 12, 0806 20 18, ex 0806 20 91, ex 0806 20 92 ed ex 0806 20 98,
- 3 000 tonnellate di taluni succhi d'uve concentrati dei codici NC 2009 60 51, 2009 60 71, ex 2009 60 90 ed ex 2204 30 91,
- 35 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche, presentati in recipienti contenenti 2 litri, o meno, dei codici NC 2204 21 25, 2204 21 29, ex 2204 21 35 ed ex 2204 21 39,
- 26 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche, presentati in recipienti contenenti più di 2 litri, dei codici NC 2204 29 25, ex 2204 29 29, 2204 29 35 ed ex 2204 29 39 e
- 150 000 ettolitri di taluni vini liquorosi dei codici NC ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 21 49, ex 2204 21 59, ex 2204 29 35, ex 2204 29 39, ex 2204 29 49 ed ex 2204 29 59,

originari di Cipro;

considerando che i quantitativi vanno maggiorati a norma degli articoli 18 e 19 del protocollo stesso e a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1764/92 del

Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile all'importazione nella Comunità di certi prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia (3), e che per il 1993 ammontano alle quantità indicate all'articolo 1;

considerando che, nel limite di questi contingenti tariffari, i dazi doganali applicabili sono soppressi progressivamente secondo il ritmo e le condizioni fissate agli articoli 5 e 16 del suddetto protocollo; che inoltre, con il suddetto regolamento (CEE) n. 1764/92, la Comunità ha autonomamente deciso la soppressione in due fasi di uguale misura, il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993, dei dazi doganali applicabili ai prodotti originari dei paesi terzi mediterranei suindicati per i quali il disarmo tariffario, previsto dai protocolli agli accordi di associazione o di cooperazione, prosegue oltre il 1° gennaio 1993;

considerando che, nei limiti di questi contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (4);

considerando che le importazioni dei vini della Comunità sono soggette al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che tali vini sono ammessi al beneficio di detti contingenti a condizione del rispetto dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (6);

considerando che per i vini liquorosi l'ammissione al beneficio del rispettivo contingente tariffario comunitario deve essere subordinata alla condizione che i vini in questione siano designati come « vini liquorosi » nel documento VI 1 e nell'estratto VI 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve (7);

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

(1) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.

(2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.

(4) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 32.

(5) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

(7) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.